

PROTOCOLLO DI ARRIVO ALL'ENASARCO

PROTOCOLLO PER DOMANDE PRESENTATE A MANO

FIRMA DEL RICEVENTE _____

__ l __ sottoscritt __

N. Matricola ENASARCO:

Cognome

Nome

Sesso: M F

Codice FISCALE

N. di Ruolo (se già pensionato dell'Ente)

N. Ruolo CCIAA:

Data di nascita: / / Comune di nascita:

Provincia: Residenza Anagr.:

Comune: CAP: Provincia:

N. Telefono /

DOMICILIO (da compilare solo se non coincidente con la residenza)

Indirizzo:

Comune: CAP:

Ai sensi del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione, avanza domanda di:

PENSIONE DI INABILITA'
(art. 21)

PENSIONE DI INVALIDITA'
Permanente PARZIALE (art. 22)

(contrassegnare la casella della pensione richiesta)

ALLEGA i seguenti documenti:

- 1 - Stato di famiglia, in carta semplice.
- 2 - Certificato medico redatto sul modulo P518 *.
- 3 - Dichiarazione delle ditte di scioglimento dei rapporti (solo per inabilità).
- 4 - Fotocopia del Tesserino del Codice Fiscale
- 5 - _____

* L'incompleta compilazione del Certificato Medico comporta ritardi nella istruttoria della domanda di Pensione ed eventualmente la reiezione della stessa ai sensi dell'art. 23 del Regolamento.

Data: / /

Firma del richiedente

Art. 21

(Pensione di inabilità permanente) (*)

1. Si considera inabile l'agente che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
2. Gli agenti che abbiano subito l'inabilità permanente e assoluta di cui al comma precedente, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia, e che abbiano almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto a una pensione annua di inabilità reversibile calcolata secondo i criteri di cui agli artt. 15 e 18 sugli anni per i quali siano stati effettivamente versati i contributi.
3. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ad essa è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 20.
4. La decorrenza della pensione sarà posticipata al primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato lo scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia qualora la cessazione dell'attività avvenga in un momento successivo a quello di proposizione della domanda ma comunque non oltre l'adozione del provvedimento di accoglimento.

Art. 22

(Pensione di invalidità permanente parziale) (*)

1. Si considera invalido parziale l'assicurato che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto od aggravatosi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, abbia subito una riduzione della propria capacità lavorativa nella attività di agente effettivamente esercitata.
2. Gli agenti che abbiano subito l'invalidità permanente di cui al comma precedente, in misura pari almeno a due terzi della capacità di lavoro e che abbiano almeno sette anni, coperti da contributi obbligatori di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidità calcolata come nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.
3. Le quote delle pensioni di invalidità permanente parziale eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi.
4. Per la decorrenza e la revisione della pensione valgono le disposizioni di cui all'art. 20.
5. Il pensionato di invalidità permanente parziale ha diritto ai supplementi di pensione secondo i criteri previsti dall'articolo 20.

(*) Stralcio dal Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione ENASARCO.